



Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 – 66032 Castel Frentano (CH)
C.F. 90015770697 – Tel. 0872 559108 – Cod. Mec. chic81400n
Email: chic81400n@istruzione.it - PEC: chic81400n@pec.istruzione.it

ALLEGATO N.2

OGGETTO : Disciplina delle incompatibilità –Docenti e ATA

Ai Docenti e al Personale ATA - Al DSGA
Agli Atti – SEDI \ Sito Web

La norma di legge che sancisce il principio della esclusività del rapporto di lavoro è il Testo Unico sul Pubblico Impiego (T.U.P.I.), il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, art.53, secondo il quale resta ferma per tutti dipendenti pubblici la disciplina della incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato). L'esclusività, connessa ai canoni di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (sanciti dall'art.98 della Costituzione), mira a:

- preservare le energie fisiche e intellettuali;
- evitare commistioni con interessi privati;
- garantire la piena imparzialità soggettiva.

Quanto all'ordinamento scolastico, la disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta essenzialmente nell'art.508 del D.Lgs.n.297/94 (che il D.Lgs. n.165/2001 richiama) e nell'art.33 del Ccnl 2003. Per il personale ATA, invece, non essendoci disposizioni specifiche, valgono le norme di carattere generale previste per gli altri pubblici dipendenti e l'art.57 del Ccnl 2003.

Al principio di carattere generale di esclusività, fanno eccezione alcuni regimi speciali e il **personale in part time** con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella tempo pieno: il sesto comma dell'art. 53, D.lgs.165/2001, esclude la categoria di personale in regime di part time fino al 50% dall'obbligo di richiedere una preventiva autorizzazione allo svolgimento di incarichi ulteriori, ivi comprese le libere professioni.

Nello specifico, il personale in part time non superiore al 50% può svolgere un'attività di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che non si determini una situazione di conflitto di interesse con l'attività svolta dal dipendente, che non intacchi la funzionalità dell'amministrazione medesima ovvero le esigenze di servizio e che non si tratti di attività alle dipendenze di altra pubblica amministrazione.

A questo proposito il CCNL comparto scuola, sottoscritto in data 19 aprile 2018, obbliga il dipendente in part time, che abbia intrapreso un'altra attività lavorativa e/o professionale, a comunicarlo entro 15 giorni al dirigente scolastico a cui è attribuito il dovere di vigilanza e controllo. Inoltre, al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse, le disposizioni di cui alla legge del 1996 (L.n.662/1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica) assoggettano i lavoratori in part time agli stessi controlli previsti per il personale a tempo pieno, al fine di accertare che l'attività ulteriore non comporti grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa dagli stessi ricoperta.

In sintesi, in tema di incompatibilità dei pubblici dipendenti, dalla lettura combinata e complessiva dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 con l'art. 60 del DPR n. 3 del 1957 deriva che si possono distinguere tre ipotesi:

1) attività assolutamente incompatibili: sono le attività inibite, che non si possono esercitare nemmeno con autorizzazione (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60 etc.); 2) attività consentite: sono le attività per cui non è necessaria l'autorizzazione (indicate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 6); 3) attività consentite previa autorizzazione: tutte le altre attività comprese nella sfera di applicabilità dell'art. 53 del T.U.P.I.

Attività compatibili per le quali NON occorre autorizzazione

- rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale, senza scopo di lucro;
- espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, costituzionalmente protetti (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili), anche con compenso;
- quando consistano nell'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno o di invenzioni industriali;

- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi per i quali sia corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente sia posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso di esse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (art. 53, comma 6, lett. f-bis d.lgs. 165/2001)
- partecipazione a società a titolo di semplice socio (art.58 comma 6 d.lgs.n.29/199, Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche)
- pubblicista, se a titolo gratuito (Nota Funzione Pubblica n.6352 del 09.10.1997).

Attività ASSOLUTAMENTE incompatibili

La regola dell'incompatibilità assoluta con riferimento al personale scolastico, sia a tempo pieno che parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, è posta dall'art. 508, comma 10, d.lgs 297/1994 (Testo unico Istruzione) rispetto all'esercizio di attività commerciali, industriali e professionali ovvero svolte alle dipendenze di soggetti privati o, ancora, comportanti l'accettazione di cariche in società costituite a scopo di lucro (eccetto quelle per le quali sia lo Stato a nominare, con contestuale autorizzazione del Ministro competente). La citata disposizione del Testo unico istruzione (art.508 comma 10) ricalca le ipotesi descritte dall'art. 60, d.P.R. n. 3/1957, la cui integrazione determina la diffida da parte del datore di lavoro ad interrompere, entro 15 giorni, l'attività incompatibile a pena di decadenza dal lavoro pubblico.

Attività compatibili previa AUTORIZZAZIONE da parte del Dirigente Scolastico

- l'esercizio di libere professioni, con iscrizione ad un albo professionale o ad un elenco speciale (compresa, per i docenti, la professione di avvocato), a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla propria funzione e siano compatibili con l'orario di servizio. Si ricorda che per il personale ATA l'attività libero-professionale è autorizzabile solo se il dipendente si trovi in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% (legge 662 del 1996) e sempre che non arrechi pregiudizio alle esigenze di servizio e non sia incompatibile con l'attività di istituto (fermo restando ovviamente che l'ordinamento della libera professione consenta l'esercizio da parte di pubblici dipendenti);
- per i docenti, dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio Istituto. A questo proposito si precisa quanto segue: per i docenti il divieto inderogabile di dare lezioni private riguarda gli alunni frequentanti il proprio Istituto; per gli alunni appartenenti ad altra scuola, c'è l'obbligo di informare il Dirigente scolastico ed è necessario che l'attività non sia incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola (rif. Cons. Stato, 18.10.1993, n.393). La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare serie responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dal comma 5 dell'art.508 del Testo Unico, ossia nullità degli scrutini o delle prove d'esame;
- svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, attività esercitate occasionalmente, anche se retribuite, qualora per la mancanza di abitudine (sono attività caratterizzate da episodicità, accidentalità) , non diano luogo ad alcuna interferenza con la propria funzione. Si precisa che non è l'ammontare della o delle prestazioni ad individuare l'abitudine o meno delle stesse ma le modalità di svolgimento. Ad esempio, con particolare riferimento alle cd. partite IVA, presupponendo lo svolgimento stabile e non saltuario di prestazioni d'opera, l'apertura della partita IVA è, in linea generale, incompatibile con le attività occasionali a meno che, previa valutazione di ogni singolo caso, sia possibile rilevare la sussistenza dei requisiti di non abitudine della prestazione. Infatti occorre precisare che l'attività prestata in regime di partita IVA non è in genere qualificabile come "occasionale" bensì come "impresa individuale" e, come tale, assolutamente incompatibile. In questi casi, preliminarmente, occorre verificare se trattasi di attività libero professionale o commerciale\imprenditoriale, richiedendo ulteriori precisazioni al dipendente sul codice ATECO relativo alla partita IVA e sulla copertura previdenziale (se vi è Gestione Separata INPS si tratterà di attività libero professionale; se vi è iscrizione alla Camera di Commercio vi sarà esercizio di attività commerciale);
- incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche che non pregiudicano lo svolgimento dell'attività principale;

- partecipazioni attive a società agricole a conduzione familiare, sempre che l'impegno sia modesto e non abituale o continuato durante l'anno;
- cariche in società cooperative ovvero enti per i quali la nomina sia riservata allo Stato;
- partecipazione in qualità di amministratore a società cooperative, ivi comprese casse rurali, purché non vi sia conflitto di interessi con l'attività principale;
- attività di amministratore di condominio di immobili di proprietà (l'attività è, in questo caso, svolta per la cura dei propri interessi).

La normativa sulle incompatibilità si applica indistintamente al personale a tempo indeterminato e a quello a tempo determinato o comunque supplente.

La disciplina delle incompatibilità non riguarda invece il personale in distacco o in aspettativa sindacale o per cariche elettive, quando le attività sono connesse all'esercizio per proprio mandato.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione è del Dirigente scolastico. Nel caso di incarichi conferibili da parte di pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione si intende accordata se, entro TRENTA GIORNI dalla ricezione della richiesta, non venga adottato motivato provvedimento di diniego (cd silenzio assenso). Negli altri casi, invece, la mancata adozione di provvedimento esplicito equivale a DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE. Pertanto, l'amministrazione deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti entro TRENTA GIORNI dalla ricezione della richiesta stessa.

A seguito di quanto appena richiamato, si allegano alla presente circolare le richieste di autorizzazione per il Personale, docente e ATA, interessato (tre moduli, libera professione, attività occasionale, Partita IVA).

Distinti saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Mirella Spinelli

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Alla Dirigente scolastica dell'IC CASTEL FRENTANO

Dichiarazione sostitutiva Disciplina delle incompatibilità A.S...../..... e Richiesta autorizzazione

Il/La sottoscritto/a, C.F.

nato/a a il e residente

in, in servizio per l'a.s. presso l'IC
Castel Frentano, in qualità

di consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni false,

DICHIARA

ai sensi degli Artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, preso atto della Nota
interna "**Disciplina delle incompatibilità –Docenti e ATA**", di esercitare la **libera professione** di
..... e che tale attività, per la quale si chiede alla S.V.
l'autorizzazione, non è di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la propria funzione
docente ed è pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio presso codesta
Istituzione scolastica.

In fede

.....
Firma del dichiarante

.....
Visto l'art.36 comma 9 del Ccnl Scuola 2003 e successive modifiche

Visto il D.Lgs. 297/94, art.508

Visto il D.Lgs.165/2001, art.53 comma 10

Considerata la dichiarazione del Docente..... di cui sopra

☐

Si autorizza

☐

NON si autorizza (in allegato le motivazioni)

L'autorizzazione ha validità annuale e può essere revocata in ogni momento qualora, per
qualunque motivo, risulti essere pregiudizievole alla funzione docente.

Avverso l'eventuale diniego di autorizzazione, è ammesso ricorso all'USR., che decide in via
definitiva.

Prot.n.Castel Frentano,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Mirella Spinelli

(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Alla Dirigente scolastica dell'IC CASTEL FRENTANO

Dichiarazione sostitutiva Disciplina delle incompatibilità A.S. / e Richiesta autorizzazione

Il/La sottoscritto/a, C.F.

nato/a a il e residente

in, in servizio per l'a.s. / / presso l'IC Castel Frentano, in qualità

di consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false,

DICHIARA

ai sensi degli Artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, preso atto della Nota interna "**Disciplina delle incompatibilità –Docenti e ATA**", di

- esercitare l'**incarico occasionale** di e che tale attività, per la quale si chiede alla S.V. l'autorizzazione, presenta carattere contingente e occasionale, non comporta alcun rapporto di subordinazione o inserimento stabile in altro ente e non interferisce in alcun modo con la normale attività lavorativa presso codesto Istituto e con le attività funzionali all'insegnamento previste dal CCNL;

- che l'incarico di cui sopra viene espletato dal dichiarante presso l'ente, C.F. dell'ente, nei giorni e nelle ore qui di seguito indicati, per un totale complessivo di giorni n., ore n. e per un presumibile compenso lordo totale di euro

- che la data di inizio dell'incarico è e che la data di fine dell'incarico è

In fede (*firma del dichiarante*)

Visto l'art. 36 comma 9 del Ccnl Scuola 2003 e successive modifiche

Visto il D.Lgs. 297/94, art. 508

Visto il D.Lgs. 165/2001, art. 53 comma 10

Considerata la dichiarazione del Docente di cui sopra

☐

Si autorizza

☐

NON si autorizza (in allegato le motivazioni)

L'autorizzazione ha validità annuale e può essere revocata in ogni momento qualora, per qualunque motivo, risulti essere pregiudizievole alla funzione docente. Avverso l'eventuale diniego di autorizzazione, è ammesso ricorso all'USR, che decide in via definitiva.

Prot.n. Castel Frentano,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Mirella Spinelli

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Alla Dirigente scolastica dell'IC CASTEL FRENTANO

Dichiarazione sostitutiva Disciplina delle incompatibilità A.S /..... e Richiesta autorizzazione

Il/La sottoscritto/a, C.F.

nato/a a il e residente

in, in servizio per l'a.s.
...../...../.....presso l'IC Castel Frentano, in qualità

diconsapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false,

DICHIARA

ai sensi degli Artt.75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, preso atto della Nota interna "**Disciplina delle incompatibilità –Docenti e ATA**", che il possesso della **Partita IVA** n. è legata allo svolgimento dell'attività occasionale di

Il/La sottoscritto/a DICHIARA che tale attività, per la quale si chiede alla S.V. l'autorizzazione, presenta carattere contingente ed occasionale, non comporta alcun rapporto di subordinazione o inserimento stabile in altro ente e non è di pregiudizio ai compiti e ai doveri connessi alla funzione docente.

In fede

.....
Firma del dichiarante

.....
Visto l'art.36 comma 9 del Ccnl Scuola 2003 e successive modifiche

Visto il D.Lgs. 297/94, art.508

Visto il D.Lgs.165/2001, art.53 comma 10

Considerata la dichiarazione del Docente..... di cui sopra

☐

Si autorizza

☐

NON si autorizza (in allegato le motivazioni)

L'autorizzazione ha validità annuale e può essere revocata in ogni momento qualora, per qualunque motivo, risulti essere pregiudizievole alla funzione docente.

Avverso l'eventuale diniego di autorizzazione, è ammesso ricorso all'USR, che decide in via definitiva.

Prot.n.Castel Frentano,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Mirella Spinelli

(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

d
e
l
l
,
t
.
3
.
n
.
3
9
/
1
9
9
3
)